



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 10 DEL 22/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1.1;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, con particolare riferimento all'art. 1 lettera b) "*l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo del D.L. 16 maggio 2020 N. 33 nonché, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è consentito l'accesso dei minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all'interno di parchi ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia allegato 8 DPCM citato*" e lettera d) "*è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti*";

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 2 del 18 marzo 2020 con la quale veniva disposta la chiusura al pubblico, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali serrabili al pubblico, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 7 del 02 maggio 2020 con la quale veniva disposta la parziale riapertura al pubblico, di alcuni parchi, giardini e aree verdi comunali;

Ritenuto che, con il fine di coniugare le esigenze della cittadinanza in merito all'accesso ai parchi pubblici con le prescrizioni finalizzate al contenimento dello sviluppo del Covid-19, si ritiene di poter riconsegnare alla fruizione al pubblico di tutti i parchi, giardini ed aree verdi del Comune di Lodi;

Considerato comunque di dover porre in essere lo specifico controllo di dette aree, nel rispetto delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute pubblica;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A far tempo dal 22 maggio 2020, con possibilità di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati da altre autorità, l'apertura di tutti i parchi, giardini ed aree verdi del Comune di Lodi;

Per la pubblica fruizione delle aree verdi e dei parchi i cittadini dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni tassative:

- a. è vietata ogni forma di assembramento di persone;
- b. è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie utilizzando la mascherina o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
- c. deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso di attività motoria o sportiva, il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
- d. resta inteso l'utilizzo delle attrezzature ludiche e per il gioco dei bambini.

I possessori di cani che frequenteranno le aree di sgambamento dovranno attenersi alle disposizioni di cui al precedente punto, lettere a), b) e c) ed accedere a tali aree in un numero massimo di 3 persone nel rispetto della distanza interpersonale.

INVITA

La cittadinanza al rispetto tassativo delle prescrizioni riportate nel presente atto.

AVVERTE CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e agli organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio online e la pubblicazione sul sito del Comune di Lodi, ovvero la trasmissione agli organi di Polizia.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Lodi.

Servizio proponente: Polizia Locale di Lodi.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Polizia Locale con sede in Lodi, via Cadamosto n. 13.

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'Art. 8 della Legge 7 agosto 1990: Comandante Germanà Ballarino Dott. Fabio Sebastiano.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**